



Ordinanza

sull'imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi

del ...

Il Consiglio federale,

visto l'articolo 24b capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 1990¹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni,

ordina:

Art. 1 Inizio e fine

¹ L'imposizione ad aliquota ridotta dell'utile da un brevetto o da un diritto analogo può essere richiesta a partire, rispettivamente, dal rilascio o dalla concessione.

² L'imposizione ad aliquota ridotta termina al più tardi alla fine del periodo fiscale in cui il brevetto o il diritto analogo si estingue.

³ L'annullamento con effetto retroattivo della protezione conferita da un brevetto o da un diritto analogo non influisce sull'imposizione relativa ai periodi fiscali precedenti.

Art. 2 Principio di calcolo

L'utile netto imponibile ad un'aliquota ridotta è determinato moltiplicando l'utile netto al lordo dell'onere fiscale derivante da ciascun brevetto o diritto analogo per il relativo quoziente Nexus (art. 4) e addizionando i risultati di queste moltiplicazioni.

Art. 3 Calcolo nel caso di brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti

¹ Se i brevetti e i diritti analoghi sono compresi in un prodotto, l'utile netto imponibile ad un'aliquota ridotta derivante da questi diritti è determinato sulla base dell'utile netto al lordo dell'onere fiscale derivante dal prodotto. Tale utile netto è ulteriormente diminuito del:

- a. 6 per cento dei costi attribuiti al prodotto;
- b. compenso per l'uso di un marchio.

² Il risultato del calcolo è moltiplicato per il relativo quoziente Nexus.

RS

¹ RS 642.14

³ Se non è possibile stabilire l'utile netto per prodotto, prima del calcolo secondo i capoversi 1 e 2 dall'utile netto imponibile complessivo al lordo dell'onere fiscale sono dedotti i seguenti utili:

- a. l'utile finanziario;
- b. l'utile da immobili;
- c. l'utile da partecipazioni;
- d. gli altri utili non risultanti da un prodotto che comprende un brevetto o un diritto analogo.

⁴ L'utile netto residuo secondo il capoverso 3 è ripartito proporzionalmente sui prodotti che comprendono un brevetto o un diritto analogo.

Art. 4 Quoziente Nexus

¹ Il quoziente ammonta al massimo al 100 per cento. È calcolato per prodotto e periodo fiscale secondo la formula seguente:

$$\frac{(a + b) \cdot 130 \%}{a + b + c + d}$$

- a = Totale delle spese imputabili al brevetto, al diritto analogo o al prodotto già sostenute per l'attività di ricerca e sviluppo svolta in Svizzera dal contribuente stesso.
 - b = Totale delle spese imputabili al brevetto, al diritto analogo o al prodotto già sostenute dal contribuente per l'attività di ricerca e sviluppo svolta in Svizzera da società del gruppo ai sensi dell'articolo 963 del Codice delle obbligazioni (CO)² oppure svolta in Svizzera o all'estero da terzi indipendenti.
 - c = Totale delle spese già sostenute per l'acquisizione di brevetti e diritti analoghi compresi nel prodotto.
 - d = Totale delle spese imputabili al prodotto già sostenute dal contribuente per l'attività di ricerca e sviluppo svolta all'estero da società del gruppo ai sensi dell'articolo 963 CO, imprese e stabilimenti d'impresa.
- 130 % = Fattore di compensazione delle spese effettivamente sostenute per l'attività di ricerca e sviluppo svolta all'estero da società del gruppo ai sensi dell'articolo 963 CO, imprese e stabilimenti d'impresa.

² Sono considerate spese già sostenute le spese del periodo fiscale in corso e dei dieci periodi fiscali precedenti.

³ Le spese per gli interessi, la locazione e gli immobili non sono considerate.

Art. 5 Perdite

¹ Se dal calcolo secondo gli articoli 2–4 risulta una perdita, non si applica l'imposizione ad aliquota ridotta.

² Se la perdita risulta già prima dell'applicazione del quoziente Nexus o nel caso di prodotti già prima dell'applicazione dell'articolo 3 capoverso 1, nei periodi fiscali successivi non si applica l'imposizione ad aliquota ridotta nella misura di tale perdita.

Art. 6 Addizione al momento della prima imposizione ad aliquota ridotta delle spese di ricerca e sviluppo già considerate

¹ Al momento della prima imposizione ad aliquota ridotta di cui all'articolo 24b capoverso 3 LAID le spese di ricerca e sviluppo considerate nel periodo fiscale in corso e nei dieci periodi fiscali precedenti sono addizionate. Le spese di ricerca e sviluppo non direttamente imputabili a brevetti, diritti analoghi o prodotti, in particolare le spese per la ricerca di base, sono ripartite proporzionalmente sui brevetti, sui diritti analoghi o sui prodotti.

² Le spese per gli interessi, la locazione e gli immobili non sono considerate.

Art. 7 Obblighi di documentazione

¹ Per provare il diritto all'imposizione ad aliquota ridotta il contribuente deve documentare le spese di ricerca e sviluppo e il relativo utile netto. A tal fine deve, in particolare, ripartire le spese di ricerca e sviluppo e l'utile netto sui singoli brevetti e diritti analoghi. L'autorità fiscale può esigere tale documentazione.

² Se prova che la ripartizione delle spese di ricerca e sviluppo e del relativo utile netto sui singoli brevetti e sui diritti analoghi non è ragionevole, il contribuente può effettuare tale ripartizione sui singoli prodotti.

Art. 8 Obblighi di documentazione in caso di mancata attribuzione

¹ Se al momento della prima imposizione ad aliquota ridotta le spese di ricerca e sviluppo sostenute nei periodi fiscali precedenti non possono essere attribuite ai singoli brevetti, diritti analoghi o prodotti, per il calcolo del quoziente Nexus si considera la totalità delle spese di ricerca e sviluppo del periodo fiscale in corso e dei quattro periodi fiscali precedenti.

² Questo calcolo deve essere applicato ai tre periodi fiscali successivi. In seguito le spese di ricerca e sviluppo attribuite ai singoli brevetti, diritti analoghi o prodotti sono integrate nel calcolo a partire dal periodo fiscale della prima imposizione ad aliquota ridotta.

Art. 9 Calcolo basato su famiglie di prodotti

¹ Se i prodotti presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi (famiglie di prodotti), su richiesta del contribuente l'autorità fiscale può consentire di effettuare il calcolo di cui all'articolo 3 per ogni famiglia di prodotti.

² Il calcolo basato su famiglie di prodotti deve essere applicato a tutta la durata dei brevetti e dei diritti analoghi su cui si fondano i prodotti.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio xxxx.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr